



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **13** del registro delibere

Data **27.3.2013**

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento comunale inerente all'Imposta Municipale Propria (**I.M.U.P.**).

L'anno **Duemilatredici** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20.00** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito, presso la sede comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIOS GEREMIA	X			ANGHEBEN MARCO	X		
DARRA RINO	X			BRICCIO NICOLA	X		
MARTINI ORNELLA	X			COBBE FABIO	X		
DALBOSCO ANNALISA	X			COSTA STEFANIA	X		
				DANIELE GIUSEPPINA	X		
PLAZZER MASSIMO	X			PEZZATO DAVIDE	X		
PIAZZA RUDI		X		PEZZATO FABIO		X	
TESTA FRANCA	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
FIorenza							

Assiste il Segretario Comunale dott. Marco Bonfanti .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il prof.

GIOS GEREMIA

nella sua qualità di Sindaco ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento comunale inerente all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 7 dd. 20 marzo 2012, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla legge n. 214/2011;

Atteso che il quadro normativo della stessa venne ripetutamente modificato dapprima con il D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, poi dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012 e infine dalla legge n. 228/2012 (legge di stabilità), nonché dalla L.P. n. 25/2012 (Legge finanziaria);

Rilevato che a livello interpretativo sono state altresì emanate:

- a) la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione del tributo,
- b) le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito allo schema di regolamento IMUP proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini,
- c) le linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze),
- d) un modello base del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Dipartimento delle Finanze),
- e) la nota del 20/08/2012 del Consorzio dei Comuni Trentini avente per oggetto: "versione aggiornata dello schema di regolamento IMUP", e la nota del 04/09/2012 del Consorzio dei Comuni Trentini avente per oggetto: "integrazione schema di regolamento per la disciplina dell'IMUP";

Accertato che le novità introdotte hanno modificato in maniera significativa la materia regolamentare, unitamente alle esenzioni ed agevolazioni previste per i fabbricati destinati ad attività non commerciali o di proprietà di Enti Pubblici, le quali risultano meglio riportate nello schema di Regolamento che è stato predisposto per l'anno 2013 e che viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Constatato che i nuovi profili normativi in materia di I.M.U.P. in esso contenuti sono da ritenersi condivisibili e quindi appare utile ed opportuno procedere alla sua approvazione;

Verificato che il nuovo Regolamento trova applicazione dall'1.1.2013, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, fissato al 31 marzo 2013, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della legge n. 388/2000 e di cui all'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296/2006;

Ritenuto di mantenere invariate le aliquote IMUP per il 2013, fissate con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 26.02.2013;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

risulta formato da n. 16 articoli e viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti dei n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.), nel testo che viene allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che la predetta normativa trova applicazione dal 1° gennaio 2013;
3. di confermare le aliquote IMUP per il 2013 fissate con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 26.02.2013;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
5. di dare ulteriormente atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 del DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
6. di dare infine evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso al presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 – comma 5 - del DPRReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-



COMUNE DI VALLARSA

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)**

Approvato con deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale di data 27.3.2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e successive modificazioni.

ART. 2 Approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 3 Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997 i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità e tenuto conto dei valori dichiarati in sede di successione ereditaria e donazione.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
4. I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente sulla base di:
 - a) indice di inflazione annuale dei prezzi al consumo come determinati dall'Istat;
 - b) variazioni del mercato immobiliare anche in base a provvedimenti generali normativi ed amministrativi.
5. I valori delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento, fatto salvo il valore dichiarato in sede di successione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 383/2001.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 8 comma 2 della L.P. n. 25/2012, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 25/2012 si considerano esenti gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U. imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c) e dall'art. 74 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. N. 504/1992.
3. Ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 460/1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano sulla sola quota del tributo di competenza comunale.

ART. 5 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Vallarsa, di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su richiesta del beneficiario secondo le modalità di cui all'articolo 6 comma 2. Per la sola fattispecie del comma 1., in caso di assunzione da parte del Comune dell'onere finanziario quale domicilio di soccorso nessuna dichiarazione va in ogni caso presentata da parte del contribuente né può essere richiesta allo stesso in sede di accertamento.

ART. 5bis Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 13 del D.L. 201/2011, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione

di cui al medesimo comma 3, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della L.P. 22/91).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, così come modificata dalla legge 127/97, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 6 Denunce e richieste di agevolazioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini I.MU.P.
2. Le agevolazioni delle quali il contribuente ritenga di essere beneficiario vengono applicate in sede di autoliquidazione dell'imposta. E' facoltà del contribuente presentare una dichiarazione relativa alla sussistenza di tali agevolazioni, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste per quelli predisposti dal Comune. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, il Comune può chiedere al contribuente dichiarazioni

o documentazioni che attestino o comprovino la sussistenza delle agevolazioni applicate, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 504/1992.

ART. 7 Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

ART. 8 Differimento dei termini di pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

ART. 9 Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

ART. 10 Attività di controllo

ABROGATO

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.
4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione

edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

- b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
 6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
 7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 13 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 14 Funzionario Responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'I.M.U.P., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	5
<u>ART. 2 Approvazione di aliquote e delle detrazioni d'imposta</u>	5
<u>ART. 3 Aree fabbricabili</u>	2
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	3
<u>ART. 4 Esenzioni</u>	3
<u>ART. 5 Agevolazioni</u>	3
<u>ART. 5BIS Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u>	3
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....	5
<u>ART. 6 Denunce e richieste di agevolazioni</u>	5
<u>ART. 7 Modalità di versamento</u>	5
<u>ART. 8 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta</u>	5
<u>ART. 9 Accertamenti</u>	5
<u>ART. 10 Attività di controllo</u>	6
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	6
<u>ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree</u>	6
<u>ART. 13 Calcolo degli interessi</u>	7
<u>ART. 14 Funzionario Responsabile</u>	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	7
<u>ART. 15 Norme di rinvio</u>	7
<u>ART. 16 Entrata in vigore</u>	7

* * * * *

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco
GIOS GEREMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che l'estratto della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 5 aprile 2013 per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

Comunicazione ai capigruppo

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.79, secondo comma, del TULLRROC approvato con DPREg del 01.02.2005 N. 3/L;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI

La presente deliberazione è eseguibile in data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO BONFANTI
